

GD \*LRYHGu

DJRVWR

D 6DEDWR

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Infrastrutture e costruzioni</b>				
5	Il Sole 24 Ore	30/08/2024	<i>Ferrovie: sbloccati 9 miliardi per l'Alta Velocita' (C.Dominelli)</i>	3
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
25	Italia Oggi	31/08/2024	<i>Per il bonus ci vuole il contratto</i>	5
25	Italia Oggi	30/08/2024	<i>Superbonus come attivita' d'impresa con perimetro ristretto. Deve configurarsi un'azione (F.Poggiani)</i>	6
25	Italia Oggi	30/08/2024	<i>Tassate le plusvalenze da 110 % (F.Poggiani)</i>	7
34	Italia Oggi	30/08/2024	<i>Accordi quadro, garanzie distinte</i>	8
34	Italia Oggi	30/08/2024	<i>L'attestazione Soa non e' sindacabile</i>	9
34	Italia Oggi	30/08/2024	<i>Pareri Anac, le p.a. si adeguano (A.Mascolini)</i>	10
<b>Rubrica Ambiente</b>				
6	Il Sole 24 Ore	29/08/2024	<i>Microsoft e Google da sole consumano piu' della Croazia (B.Simonetta)</i>	11
29	Italia Oggi	31/08/2024	<i>Criteri ambientali minimi perle gare su luce e gas (G.Ambrosoli)</i>	13
<b>Rubrica Innovazione e Ricerca</b>				
10	Italia Oggi	29/08/2024	<i>Italia, una potenza in robotica (C.Pelanda)</i>	14
<b>Rubrica Lavoro</b>				
1	Il Sole 24 Ore	31/08/2024	<i>Lavoro, occupati record a 24 milioni (C.Tucci)</i>	15
1	Corriere della Sera	31/08/2024	<i>Disoccupazione in calo al 6,5%. Mai cosi' bassa dal 2008 (E.Marro)</i>	17
<b>Rubrica Economia</b>				
5	Il Sole 24 Ore	31/08/2024	<i>L'eredita' del Pnrr: obiettivi raggiunti al 43,5%. Ora i nodi della proroga e della quota Su (M.Perrone)</i>	19
<b>Rubrica Energia</b>				
1	Il Sole 24 Ore	31/08/2024	<i>Idroelettrico, in autunno partono le gare regionali (L.Serafini)</i>	20
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
8	Il Sole 24 Ore	30/08/2024	<i>Farmacisti, bonus bebe' da mille euro per gli iscritti (M.B.)</i>	22
29	Italia Oggi	30/08/2024	<i>Genitorialita', contributi ai farmacisti</i>	23
28	Italia Oggi	29/08/2024	<i>Archeologi, e' boom di richieste</i>	24
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Il Sole 24 Ore	30/08/2024	<i>Dalle Casse di previdenza aiuti per i figli (F.Micardi)</i>	25
28	Il Sole 24 Ore	30/08/2024	<i>Iva e ritenuta d'acconto sui premi per il concorso di progettazione (B.Santacroce)</i>	27
<b>Rubrica Pubblica Amministrazione</b>				
14	Il Sole 24 Ore	30/08/2024	<i>Quale bilancio per il nuovo codice dei Contratti pubblici (F.Goisis)</i>	28
<b>Rubrica Normative e Giustizia</b>				
23	Italia Oggi	31/08/2024	<i>Non si abusa della privacy (A.Messina)</i>	30

# Ferrovie: sbloccati 9 miliardi per l'Alta Velocità

**Infrastrutture**

**Ok dell'Ambiente  
all'intervento di Rfi  
per la Salerno-Reggio**

**Celestina Dominelli**

ROMA

Disco verde della commissione Via Pnrr-Pniec del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica a 9 miliardi di lavori sull'Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. La commissione presieduta da Germana Panzironi ha espresso ieri parere favorevole, all'unanimità, all'intervento di Rfi su due lotti del progetto. Si tratta nel complesso di 100 chilometri di opere che attraversano tre Regioni (Campania, Basilicata, Calabria). Come già accaduto per altri interventi infrastrutturali, anche in questo caso, precisa la nota diffusa ieri, la commissione ha reso il parere entro i ristretti tempi di legge. Lo sblocco dei lavori è stato accolto positivamente dal ministero delle Infrastrutture che ha espresso «grande soddisfazione» per il via libera della Commissione.

Il parere positivo espresso dal Mase è un passo fondamentale per la chiusura della Via (la valutazione d'impatto ambientale) rispetto alla

quale, ottenuto il parere del ministero della Cultura, si potrà procedere anche con la chiusura dell'intero iter approvativo.

La nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria è considerata un tassello strategico per il trasporto di passeggeri e merci lungo la direttrice sud-nord del Paese e il suo completamento consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di viaggio fra Roma e Reggio Calabria. Il nuovo collegamento, nelle intenzioni del gruppo guidato da Stefano Donnarumma, dovrà garantire l'accesso al sistema ferroviario AV a diverse zone a elevata valenza territoriale come il Cilento e il Vallo di Diano, la costa Jonica, l'alto e il basso Cosentino, l'area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino. Il progetto sarà chiamato anche a velocizzare i collegamenti verso Potenza, la Sicilia, i territori della Calabria sul Mar Jonio e Cosenza. E, allo stesso tempo, contribuirà in maniera significativa al potenziamento dell'itinerario merci tra Gioia Tauro, Paola e Bari lungo il corridoio Adriatico.

Quanto all'esborso, per l'intero intervento è stimato ad oggi un costo complessivo stimato di circa 30 miliardi, dopo la revisione che si è resa necessaria anche a seguito dell'adeguamento eccezionale dovuto al rincaro dei costi dei materiali.

Il progetto è articolato in più lotti: il lotto 1 Battipaglia-Praia ha uno sviluppo complessivo di circa 127

chilometri. Nel dettaglio, il lotto 1a Battipaglia - Romagnano è individuato come prioritario ed è stato inserito nel Pnrr. Nei pressi di Romagnano è poi prevista la realizzazione dell'interconnessione dispari che consentirà il collegamento con l'attuale linea Battipaglia - Potenza - Metaponto - Taranto. I lotti 1b e 1c Romagnano-Praia si dirameranno in direzione sud fino a una nuova fermata intermedia prevedendo l'interconnessione con la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto per proseguire poi verso l'area costiera dove l'infrastruttura si affiancherà alla linea tirrenica esistente terminando in corrispondenza di Praia, in Calabria. Il tracciato del lotto 2, invece, è in fase di progettazione. Attualmente è in corso anche l'iter autorizzativo per l'intervento, in Calabria, relativo al raddoppio della linea Paola/San Lucido-Cosenza con la nuova Galleria Santomarco.

Il completamento dell'opera porterà, come detto, a una riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e il Sud oltre che un recupero di circa 20 minuti sull'itinerario Taranto-Napoli. Inoltre il progetto servirà a garantire l'interscambio con la linea Tirrenica in corrispondenza della stazione di Praia oltre che il potenziamento degli itinerari per il trasporto merci e il miglioramento dei collegamenti della rete non ad alta velocità da e verso Potenza/Taranto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Il progetto consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di viaggio lungo l'asse nord-sud**



## IL PROGETTO

### Il lotto inserito nel Pnrr

Il progetto per l'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria include più lotti. Il lotto 1 Battipaglia-Praia ha uno sviluppo complessivo di circa 127 km. Più in particolare, il lotto 1a Battipaglia – Romagnano è individuato come prioritario ed è stato inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Nei pressi di Romagnano è prevista la realizzazione dell'interconnessione dispari che consente il collegamento con l'attuale linea Battipaglia – Potenza – Metaponto – Taranto.

### I lotti autorizzati ieri

I lotti 1b e 1c Romagnano-Praia si dirameranno in direzione sud fino ad una nuova fermata intermedia prevedendo l'interconnessione con la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto per proseguire poi verso l'area costiera dove si affiancherà alla linea tirrenica esistente. Il tracciato del lotto 2, invece, è in fase di progettazione.



IMAGOECONOMICA

**Ferrovie.** Il progetto AV Salerno-Reggio Calabria strategico per l'asse nord sud

La conferma della Cassazione sul sequestro preventivo per sismabonus-acquisti indebito

# Per il bonus ci vuole il contratto

## Non è sufficiente aver solo sottoscritto quello preliminare

DI CRISTIAN ANGELI

**P**er la corretta fruizione della detrazione spettante agli acquirenti di immobili antisismici (c.d. Sismabonus-acquisti, dl 63/2013, art. 16, co. 1-septies) è necessario aver stipulato il contratto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2024, non essendo sufficiente, a tale data, aver sottoscritto il semplice contratto preliminare. Ciò in quanto le norme legano le tempistiche di fruizione del bonus all'avvenuta "alienazione", che si perfeziona solo con il rogito notarile.

La conferma arriva dalla Corte di Cassazione, che pronunciandosi con la sentenza n. 30723 emanata lo scorso 26 luglio ha confermato il sequestro preventivo imposto nei confronti di un'impresa che aveva stipulato il preliminare col futuro acquirente degli immobili demoliti e ricostruiti, ottenendo tramite cessione del credito l'importo spettan-

te a quest'ultimo senza che però la compravendita fosse perfezionata.

La vicenda giudiziaria ruota intorno a un atto di sequestro preventivo di oltre 3 milioni di euro emanato dal Giudice per le indagini preliminari (gip) nei confronti di una srl, indagata per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'indagata eccepeva l'erroneità di una simile misura, basandosi sulla seguente idea: "la normativa (del Sismabonus-acquisti, ndr.) prevede soltanto un termine finale perché l'acquirente possa usufruire del bonus (30 mesi dalla data di conclusione dei lavori) ma non quello iniziale. Nel caso in esame, l'immobile oggetto di intervento era ceduto alla cooperativa con atto dell'8 agosto 2020. Quindi a tale atto va riferito il presupposto del contratto di vendita, se pur preliminare, che consentiva di ottenere il diritto di detrazione previsto dalla nor-

ma".

In effetti, l'art. 16, co. 1-septies del dl 63/2013 che regola il Sismabonus-acquisti, prevede che la detrazione spetta a chi acquista unità immobiliari site in zone ad alto rischio sismico derivanti da demolizione e ricostruzione di interi edifici dalla stessa impresa di costruzioni che le ha realizzate, purché l'alienazione avvenga entro 30 mesi dalla fine dei lavori, e comunque entro il termine di vigenza della detrazione, ad oggi fissato nel 31 dicembre 2024. La Cassazione, però, rigetta la tesi difensiva, evidenziando come nel contratto preliminare è previsto che alla futura vendita avverrà la cessione delle detrazioni (con sconto in fattura), quale modalità di pagamento, e pertanto "la tesi difensiva che era sufficiente questo contratto preliminare per realizzare il presupposto della "alienazione" dell'immobile appare infondata".

In altre parole, cioè, il fatto che il menzionato art. 16, co.

1-septies si riferisca alla nozione di "alienazione" rende insufficiente l'aver sottoscritto un preliminare di compravendita per la corretta spettanza del Sismabonus-acquisti, e ciò proprio perché la natura giuridica del preliminare comporta non il realizzarsi del "trasferimento" del diritto di proprietà, quanto piuttosto la "promessa" che detto diritto sarà trasferito in futuro.

Considerato che, come accennato, il Sismabonus-acquisti scadrà con la fine del 2024, da tale sentenza deriva un importante elemento per chi proprio in questo momento sta valutando la possibilità di accedere all'ultima finestra di questa specifica detrazione. Infatti, l'orientamento della Cassazione conferma, in sostanza, che entro la data di scadenza ad oggi prevista (31 dicembre 2024, al netto di proroghe) è indispensabile che sia stato realizzato il contratto notarile di compravendita definitivo (rogito).

— Riproduzione riservata —



## IL LIMITE TRA INIZIATIVA OCCASIONALE E IMPRENDITORIALE

### Superbonus come attività d'impresa con perimetro ristretto Deve configurarsi un'azione organizzata protratta nel tempo

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Con l'esplosione, in questi anni, delle agevolazioni edilizie (dal "bonus casa" al "superbonus", passando per il "sismabonus" e l'"ecobonus") possono potenzialmente emergere casi, in verità piuttosto rari, in cui l'operazione possa essere considerata un'attività d'impresa. Ma per definirsi tale, comunque, deve configurarsi un'attività organizzata, anche se solo con impiego di mezzi finanziari, e protratta nel tempo e non di una mera operazione di compravendita di un immobile ristrutturato.

Il limite tra attività non imprenditoriale o occasionale e attività imprenditoriale abituale che genera l'obbligo di aprire la partita Iva e conseguenze anche ai fini della tassazione diretta e indiretta della cessione degli immobili, è sempre stato oggetto di dispute dei contribuenti con l'Agenzia delle entrate.

Si evidenzia, però, che molto spesso si è trattato di casi limite come, per esempio, la ristrutturazione a cura del proprietario di un immobile rustico che ha permesso la nascita di numerose unità immobiliari poiché è necessario, innanzitutto, fare riferimento alle attività contemplate nell'art. 2195 c.c., sebbene la nozione di impresa civilistica differisca da quella fiscale.

Per l'art. 55 del dpr 917/1986 (Tuir), infatti, si è in presenza di attività d'impresa, e quindi si assume la qualifica di imprenditore, anche quando si configura il requisito e lo svolgimento di una attività organizzativa con il solo impiego di mezzi finanziari; in pratica, chiunque coordina e utilizza il proprio capitale per fini

produttivi.

In altri termini, a differenza dell'impresa civilistica, "l'attività di impresa ai fini tributari prescinde dal requisito organizzativo e richiede lo svolgimento in maniera professionale, e quindi abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa" (Cassazione, sentenze nn. 16139/2021, 8982/2017 e 19237/2012).

Di conseguenza, come ulteriormente indicato dai giudici supremi con altra affermazione, "laddove si tratti di un contribuente persona fisica ovvero di ente diverso da società commerciale, l'indagine sulla professionalità, nel senso suddetto, va effettuata ex ante in connessione a un insieme di fattori da valutare in relazione alla specifica tipologia di attività ed in base all'id quod plerumque accidit, tra cui la predisposizione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività" (Cassazione, sentenza n. 15021/2020).

Qualora ci si trovi di fronte a un unico affare o ad una operazione di rilevanti dimensioni economiche per la realizzazione (o ristrutturazione) di una unità immobiliare destinata alla vendita (o all'affitto), il rischio di realizzare l'esercizio d'impresa non è sicuramente da escludere ma è ormai acclarato che il compimento di un singolo affare può costituire un'attività di impresa solo se e quando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all'abitazione, sia pure con un'unica operazione economica. (Cassazione, sentenza n. 15931/2021).

Si evidenzia ulteriormente che, per

esempio, nel caso degli affitti devono essere considerati ulteriori indicatori come la durata effettiva della locazione, l'entità della clientela e l'importo degli introiti (Corte Ue, sentenza C-655/19) e, nel caso di affitti brevi, si è considerati imprenditori quando si locano più di quattro appartamenti, ai sensi del comma 595 dell'art.1 della legge 178/2020.

Una recente affermazione della Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 36992/2022) è tornata sull'argomento ma si trattava di un caso riguardante un contribuente che aveva acquistato un unico edificio, che lo aveva completamente ristrutturato, ricavandone un certo numero di unità immobiliari, vendendo poi, singolarmente, le unità a terzi, peraltro estranei all'ambito familiare; in tal caso, secondo la condivisibile tesi della Suprema Corte, si tratta di attività di impresa esercitata in maniera abituale, in quanto protratta anche per un apprezzabile periodo di tempo, oltre che organizzata.

L'espressione "esercizio per professione abituale" dell'attività, quindi, deve essere intesa come esercizio in via non meramente occasionale della stessa e, quindi, è necessario che la stessa sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità, con l'ulteriore conseguenza che il regime impositivo applicabile alle cessioni degli immobili varia a seconda della tipologia di bene trasferito e muta a seconda che oggetto di cessione sia un terreno o un fabbricato e a seconda della natura del soggetto che compie l'operazione.

© Riproduzione riservata

INFORME E TASSE

### Tassate le plusvalenze da 110%

Il contribuente può applicare una sostitutiva Irap del 26%

Da oggi, con l'entrata in vigore della riforma tributaria, le plusvalenze realizzate da imprenditori e professionisti sono tassate al 110%. Il contribuente può scegliere di applicare una sostitutiva Irap del 26%.

Il nuovo regime tributario prevede che le plusvalenze realizzate da imprenditori e professionisti sono tassate al 110%. Il contribuente può scegliere di applicare una sostitutiva Irap del 26%.

Il nuovo regime tributario prevede che le plusvalenze realizzate da imprenditori e professionisti sono tassate al 110%. Il contribuente può scegliere di applicare una sostitutiva Irap del 26%.





















































